



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E
DEI FARMACI VETERINARI
Ufficio 2
dgsa@postacert.sanita.it

Registro – classif: I.5.i.q.1/2019/3
Allegati: 1

< *Trasmissione elettronica*
N. prot. DGSAF in Docspa/PEC

Alle Regioni e Province Autonome
Servizi veterinari regionali e provinciali

Alle Associazioni di categoria

Al CSN c/o IZS dell'Abruzzo e del Molise

Al MIPAAFT
Direzione generale dello sviluppo rurale
cosvir7@pec.politicheagricole.gov.it
dipei.dipartimento@pec.politicheagricole.gov.it

OGGETTO: DM 02/03/2018 – registrazione delle aziende di elicicoltura nella BDN dell'anagrafe zootecnica – comunicazioni per l'implementazione del nuovo sistema.

Si comunica che il sistema informativo di registrazione delle aziende di chiocciolate a scopo alimentare, predisposto dal CSN in base alle informazioni previste dal DM 02/03/2018, sarà **online a partire dal 06 maggio 2019**.

Tutte le attività presenti sul territorio nazionale dovranno essere registrate in BDN al più presto e comunque entro il 2019.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, già dotate di proprie banche dati, hanno la possibilità di concordare col CSN la modalità ed i tempi per l'eventuale migrazione di dati inerenti a tali attività, di cui dovranno, preliminarmente e necessariamente, verificare la sussistenza e aggiungere tutte le informazioni previste dal sistema informativo ai sensi del DM 02/03/2018.

In allegato sono riportate alcune indicazioni per le registrazioni delle attività indicate in oggetto.

Nel raccomandare la massima diffusione della presente, si ringrazia per l'attenzione e si rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

IL DIRETTORE GENERALE

* dottor Silvio Borrello

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

ALLEGATO 1

INDICAZIONI GENERALI PER LE REGISTRAZIONI IN BDN DEGLI ALLEVAMENTI DI ELICICOLTURA

1. Quali attività zootecniche per chioccioline per uso alimentare devono essere registrate in BDN?

Devono essere registrate in BDN tutti gli allevamenti di elicicoltura ed i commercianti del settore.

2. Come si ottiene la registrazione di un allevamento di elicicoltura in BDN?

Il primo passo è la presentazione della domanda di registrazione dell'azienda (*indicata anche come stabilimento*) e di inizio attività da parte del detentore (*di seguito indicato come operatore*) o suo delegato al Servizio Veterinario ASL (*di seguito indicato come S.V.*) direttamente o tramite lo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) competente per territorio, oppure accedendo al portale www.vetinfo.it, e, tramite account, inserendo online le informazioni previste per la richiesta di registrazione.

La richiesta è in ogni caso valutata dal S.V. (*solo dopo aver soddisfatto tutte le condizioni, garanzie ed autorizzazioni sanitarie e non sanitarie previste dalle vigenti disposizioni, nazionali e locali, per la custodia o l'allevamento di animali, è possibile la registrazione in BDN*), e se validata dal SV stesso, la BDN genera un codice aziendale che è comunicato al richiedente insieme alle modalità per attivare le funzioni per operare nel sistema informativo.

L'azienda/stabilimento è il luogo geografico nel quale sono allevati o custoditi gli animali. Esso è identificato in BDN in maniera univoca mediante un codice alfanumerico detto "codice aziendale". Per la registrazione di un'attività di elicicoltura nell'ambito di una stessa azienda già registrata in BDN, il codice aziendale è unico e corrisponde a quello già assegnato in precedenza.

3. Quali sono le informazioni da registrare per l'allevamento?

Le informazioni da registrare sono quelle necessarie a individuare l'attività e l'allevatore, da completare con i dati relativi ai *dettagli attività* che possono essere registrati direttamente dall'operatore o suo delegato come: il proprietario, l'orientamento produttivo (riproduzione, ingrasso, misto), la modalità di allevamento (all'aperto, al coperto, sistema misto).

4. Come deve essere registrata l'attività di un commerciante?

La registrazione in BDN dell'attività di commerciante all'ingrosso può essere effettuata tramite il S.V. o direttamente dall'operatore o suo delegato con la specifica funzionalità di richiesta online accedendo alla BDN. La richiesta di registrazione del commerciante necessita in ogni caso della validazione del S.V.

5. Come registrare la delega?

L'operatore sceglie se operare in BDN direttamente o tramite proprio delegato. Il delegato acquisisce la delega su una determinata attività identificata dal codice aziendale specificando la data di inizio delega. La delega può essere registrata soltanto se l'attività non risulta già delegata ad altri soggetti per lo stesso periodo.

6. Registrazione delle movimentazioni

Le registrazioni in BDN delle movimentazioni in entrata ed in uscita sono obbligatorie a partire da marzo 2021, anche se sarà possibile utilizzare le specifiche funzionalità in BDN prima di tale data.

Indipendentemente dagli obblighi di registrazione dei movimenti in BDN e per qualsiasi movimentazione in uscita, è in ogni caso necessaria la documentazione di accompagnamento prevista dalla normativa vigente.

7. Come si possono variare i dati sulle attività registrate in BDN?

L'operatore o il suo delegato aggiorna le informazioni relative alle proprie attività rivolgendosi al S.V. oppure direttamente in BDN, utilizzando le relative funzionalità. Le modifiche inerenti ai "dettagli attività" sono da subito effettive senza validazione ASL anche se comunque notificate al S.V. competente, che può quindi consultare le informazioni registrate e, ad eccezione dei dati sui censimenti ed altri di competenza esclusiva dell'operatore, può modificare le informazioni.

8. Come si registra una cessazione di attività in BDN?

L'operatore o il suo delegato può registrare la cessazione direttamente in BDN comunicando la data di cessazione dell'attività stessa. Il S.V. ha questa facoltà anche in assenza di delega.

9. Controlli

Il Servizio veterinario ASL effettua verifiche periodiche sull'applicazione del sistema e interviene con provvedimenti appropriati per assicurare che gli operatori soddisfino i requisiti normativi.

La frequenza e la numerosità delle verifiche è stabilita dal SV secondo la valutazione del rischio, ma in ogni caso i controlli annui devono riguardare almeno l'1% delle attività presenti nel territorio e tutte quelle che non comunicano i dati.

IL S.V. avrà a disposizione specifici report da BDN per favorire i controlli sugli allevamenti.